



## *Al Ministro della Transizione Ecologica*

**Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM-0000240 del 12 agosto 2013 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ss.mm.ii., per l'esercizio della centrale termoelettrica di Mirafiori della Fenice S.p.A. sita nel Comune di Torino - (ID 25/10171).**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

**VISTO** il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

**VISTO** il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente le emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e relativa attuazione avvenuta con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE;

**VISTO** il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

**VISTO** il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione;

**VISTO** il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto n. DM-0000240 del 12 agosto 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) aggiornata con decreto n. 137 del 16 maggio 2019, per l'esercizio della centrale termoelettrica di Mirafiori della Fenice S.p.A. (nel seguito, il Gestore) sita nel Comune di Torino;

**VISTO** il decreto 22 novembre 2018, n. DVA/430 del Direttore della competente Direzione Generale (nel seguito, Direzione Generale) con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali per le installazioni la cui attività principale è oggetto della citata decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

**VISTA** la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando il Gestore a presentare la documentazione necessaria per procedere al riesame nei termini ivi indicati;

**VISTA** la nota del 30 aprile 2019, protocollo n. LET/U/2019/000274, acquisita l'8 maggio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/11535, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione per il riesame complessivo dell'AIA;

**VISTA** la nota del 24 maggio 2019, protocollo n. DVA/13219, con la quale la Direzione generale ha comunicato la ricezione della documentazione e l'avvio dell'istruttoria tecnica finalizzata al riesame dell'AIA, identificando il procedimento con codice ID 25/10171;

**VISTA** la nota del 13 maggio 2020, protocollo n. CIPPC/438, acquisita il 18 maggio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/35769, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al riesame dell'AIA;

**VISTA** la nota dell'8 giugno 2020, protocollo n. 24323, acquisita l'11 giugno 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/43954, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito, PMC) relativo al riesame dell'AIA;

**VISTA** la nota del 15 giugno 2020, protocollo n. MATTM/44846, con la quale la Direzione generale ha trasmesso al Gestore il parere istruttorio e il PMC per eventuali osservazioni;

**VISTA** la nota dell'8 settembre 2020 n. LET/U/2020/000460, acquisita il 10 settembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/70368, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al suddetto parere istruttorio reso il 13 maggio 2020 e al citato PMC dell'8 giugno 2020;

**VISTA** la nota del 9 novembre 2020, protocollo n. CIPPC/1217, acquisita il 12 novembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 92890 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo, aggiornato alla luce delle osservazioni del Gestore;

**VISTA** la nota del 16 dicembre 2020, protocollo n. 59166, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/105817, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di PMC, aggiornata alla luce delle osservazioni del Gestore;

**VISTA** la nota del 17 dicembre 2020, protocollo n. MATTM/106143, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica Mirafiori della Fenice S.p.A., sita nel Comune di Torino;

**VISTA** la nota del 28 gennaio 2021, protocollo n. DICA/2410, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/8479, con la quale il rappresentante unico delle Amministrazioni statali ha anticipato il parere di competenza nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi;

**VISTO** il verbale della seduta del 28 gennaio 2021, trasmesso con nota del 29 gennaio 2021, protocollo n. MATTM/8900, nel corso della quale la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente sul riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di Mirafiori sita nel Comune di Torino, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 9 novembre 2020, protocollo n. CIPPC/1217, di cui al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 16 dicembre 2020, protocollo n. 105817, nonché alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nel parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali;

**VISTA** la comunicazione del 16 marzo 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/27628, con la quale il Gestore ha trasmesso il rinnovo della registrazione ISO 14001 relativa alla centrale Mirafiori di Torino e valida fino al 6 giugno 2023;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, hanno in ogni caso facoltà dopo il rilascio dell'AIA di comunicare al Ministero della transizione ecologica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su sul sito ufficiale internet del Ministero della transizione ecologica;

**RILEVATO** che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

**VISTA** la nota del 18 marzo 2021, protocollo interno n. MATTM.int./28268, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

**DECRETA**

**Articolo 1**  
**(Autorizzazione Integrata Ambientale)**

1. La Fenice S.p.A., identificata dal codice fiscale 13032970157, con sede legale in via Acqui n. 86, 10098 Rivoli (TO), è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Torino alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo, reso, dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 9 novembre 2020, protocollo n. CIPPC/1217 e al relativo piano di monitoraggio e controllo, reso da ISPRA con nota del 16 dicembre 2020, protocollo n. 59166, relativi al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DM-0000240 del 12 agosto 2013, avviato con decreto direttoriale 22 novembre 2018, n. 430.
2. Come richiesto dal Ministero della salute nel parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali con nota del 28 gennaio 2021, protocollo n. DICA/2410 e ritenuto accoglibile nell'ambito della Conferenza dei servizi, si prescrive che "il Gestore adotti un sistema di gestione ambientale conforme alle disposizioni della Norma UNI EN ISO 14001:2015".
3. Il parere istruttorio, come integrato dal comma 2, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1, costituiscono parti integranti del presente decreto.

**Articolo 2**  
**(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)**

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non compresi nella presente autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze e/o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati nei relativi allegati.
4. Come indicato nella prescrizione n. 15 (pag. 64 del parere istruttorio) in applicazione della misura EI-01 prevista nel PRQA All. A "Ambito industria", di cui alla Delibera Regione Piemonte n. 364-6854-25/03/2019, si prescrive al Gestore di predisporre un progetto di adeguamento degli impianti, da presentare alle autorità competenti entro il 18 agosto 2021, che preveda, per le emissioni di NOx, il rispetto di valori limite di emissione aderenti ai limiti più restrittivi previsti dalle BAT-AEL, da realizzare nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro il 2030.
5. Come indicato nella prescrizione n. 26 (pag. 65 del parere istruttorio) entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore presenta al Ministero della transizione ecologica e all'ISPRA il Piano di misure per il riuso delle acque meteoriche e delle acque da raffreddamento, che preveda la loro raccolta in bacini separati con trattamenti dedicati al fine del loro riuso.
6. Come indicato nella prescrizione n. 44 del paragrafo 10.15 "Dismissione e ripristino dei luoghi" del parere istruttorio, in relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, il Gestore, un anno prima, predispone e presenta al Ministero della transizione ecologica e all'ISPRA il piano di dismissione con il cronoprogramma della relativa attuazione, di eventuale messa in sicurezza o bonifica e di ripristino ambientale. Il progetto comprende un piano di indagini atto alla caratterizzazione della qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate.

7. All'atto della presentazione dei documenti di cui al comma 4, 5 e 6, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### ***Articolo 3*** ***(Altre prescrizioni)***

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.
4. Il Gestore, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.

### ***Articolo 4*** ***(Monitoraggio, vigilanza e controllo)***

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more, rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel PMC relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato PMC e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel PMC, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una sua maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.
5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero della transizione ecologica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero della transizione ecologica.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

**Articolo 5**  
**(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)**

1. La presente autorizzazione ha la durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.
2. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero della transizione ecologica entro la scadenza di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero della transizione ecologica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria per il riesame.
4. Il Gestore comunica al Ministero della transizione ecologica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

**Articolo 6**  
**(Tariffe)**

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto 6 marzo 2017 n. 58.

**Articolo 7**  
**(Autorizzazioni sostituite)**

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

**Articolo 8**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla "Fenice" S.p.A., nonché notificato al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Piemonte,

alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Torino e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di un'ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

Roberto Cingolani